

ANCISICILIA

***Norme regolamentari per lo svolgimento delle
Assemblee congressuali***

PALERMO, LUGLIO 2009

TITOLO I

COMPITI, CONVOCAZIONE, COMPOSIZIONE DELL'ASSAMBLEA CONGRESSUALE

Art. 1

Convocazione

L'Assemblea congressuale è convocata per l'elezione dei componenti il Consiglio Regionale e del Presidente regionale dell'AnciSicilia, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'Assemblea congressuale è convocata dal Consiglio Regionale che ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori.

La convocazione dell'Assemblea congressuale è fatta mediante apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, il programma dei lavori, come stabiliti dal Consiglio Regionale.

L'avviso di convocazione viene spedito a tutti i componenti dell'Assemblea e, per conoscenza, al Presidente dell'Anci Nazionale.

Lo Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento e ulteriori documenti utili ai partecipanti per l'esame preliminare dei temi da dibattere sono disponibili sul sito dell'AnciSicilia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione assembleare. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.

Art. 2

Componenti

Sono componenti dell'Assemblea congressuale regionale i Sindaci dei Comuni associati o eventuali loro delegati e i rappresentanti degli altri enti soci in regola con i contributi associativi.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, delegazioni di consiglieri eletti dai Consigli Comunali.

I membri dell'Assemblea potranno assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro ente di stessa derivazione, impossibilitato a partecipare.

All'Assemblea congressuale regionale partecipa un dirigente dell'ANCI nazionale.

TITOLO II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 3

Ufficio di Presidenza, Commissione Verifica Poteri, Collegio Scrutatori

L'Assemblea congressuale è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

L'Assemblea nomina tra i suoi componenti un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, due o più Vice Presidenti, uno o più Segretari.

L'assemblea nomina inoltre una Commissione composta da tre o più delegati per la verifica dei poteri. I membri della Commissione Verifica Poteri eleggono nel loro seno un Presidente.

L'Assemblea nomina anche un Collegio degli Scrutatori per le votazioni, composto da tre o più componenti. I membri del Collegio degli Scrutatori eleggono in loro seno un Presidente.

Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

Al termine della seduta, si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei Segretari dal quale debbono risultare tutte le delibere assunte.

Del verbale va data pubblica lettura all'Assemblea da parte del presidente di quest'ultima

Art. 4

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di un decimo dei membri.

Ai fini delle presenze, la Commissione Verifica Poteri tiene conto anche delle deleghe. Ciascuna delega si intende conferita per iscritto per ogni singolo atto, salvo diversa indicazione fornita dalla Presidenza dell'Assemblea. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente della Commissione Verifica Poteri almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri, espletate tutte le incombenze relative al controllo sulle presenze e le eventuali altre connesse all'ufficio, legge innanzi all'Assemblea il verbale redatto dalla Commissione. Riconosciuta la validità dell'Assemblea si procede con i lavori assembleari. Se non è raggiunto il numero legale, l'Assemblea è sciolta e l'Ufficio di Presidenza fissa una nuova data per il Congresso.

L'Assemblea congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato (due in caso di delega), consegnato dai membri della Commissione Verifica Poteri a ciascun votante prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 5

Elezione del Consiglio Regionale

L'Assemblea congressuale, dopo il dibattito e le conclusioni sulla relazione del Presidente dell'AnciSicilia, procede all'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Regionale.

L'elezione del Consiglio Regionale può avvenire con sistema proporzionale con liste bloccate oppure su lista aperta.

Art. 6

Elezione del Presidente dell'AnciSicilia

Eletto il Consiglio Regionale dell'Associazione, l'Assemblea congressuale procede all'elezione del Presidente dell'AnciSicilia.

Art. 7
Procedure elettorali

L'Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta della Presidenza, stabilisce l'ora delle votazioni, il periodo di tempo a disposizione per le operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale andranno presentate le liste dei candidati.

Per l'elezione del Consiglio Regionale, ciascuna lista deve essere presentata da un numero di componenti l'Assemblea non inferiore al 2% del totale dei componenti l'Assemblea stessa e comunque non inferiore a tre. I presentatori di lista non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi rappresentata.

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, le candidature devono essere presentate ciascuna da almeno il 10% del numero complessivo dei componenti l'Assemblea e, in ogni caso, da non meno di 10 componenti.

Ciascun rappresentante ha diritto a ricevere la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione Verifica Poteri.

Il Collegio degli Scrutatori costituisce l'ufficio elettorale.

Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti.

Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata.

TITOLO III

ASSEMBLEE PROVINCIALI

Art. 8
Convocazione

Le Assemblee provinciali dei Comuni e degli altri enti aderenti, una per ogni Provincia regionale, sono convocate per l'elezione dei componenti dei rispettivi Coordinamenti provinciali, che costituiscono l'articolazione territoriale dell'Anci Sicilia.

Ciascuna Assemblea provinciale è convocata dal Presidente dell'Associazione su proposta del corrispondente Coordinamento provinciale (Art. 21 dello Statuto regionale) che ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori.

La convocazione di ciascuna Assemblea provinciale è fatta mediante apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, il programma dei lavori, come stabiliti dal Coordinamento provinciale.

L'avviso di convocazione viene spedito a tutti i componenti dell'Assemblea e, per conoscenza, al Consiglio Regionale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione assembleare.

Art. 9
Componenti

Sono componenti di ogni Assemblea provinciale i Sindaci dei Comuni associati della Provincia di riferimento o eventuali loro delegati e i rappresentanti degli altri enti soci della stessa Provincia, che siano in regola con i contributi associativi.

A ciascuna Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche delegazioni di consiglieri eletti dai Consigli Comunali dei Comuni della Provincia considerata.

I membri dell'Assemblea potranno assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro ente di stessa derivazione, il quale fosse impossibilitato a partecipare.

Alle Assemblee provinciali partecipano di diritto i componenti del Consiglio Regionale dell'Anci Sicilia rappresentanti dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale di riferimento.

Art. 10
Organi assembleari

Ciascuna Assemblea provinciale è aperta dal Presidente del proprio Coordinamento provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

L'Assemblea nomina tra i suoi componenti un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente e da un Segretario.

L'Assemblea nomina inoltre una Commissione composta da tre componenti per la verifica dei poteri e lo scrutinio delle votazioni, i quali eleggono tra loro il Presidente della Commissione.

Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

Al termine della seduta, si redige un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dal quale debbono risultare tutte le delibere assunte. Al detto verbale va allegato quello redatto dalla Commissione Verifica Poteri e Scrutinio delle votazioni alla fine dei loro lavori.

Dei verbali va data pubblica lettura all'Assemblea da parte dei presidenti degli organi assembleari che li hanno redatti.

Art. 11
Validità

Per la validità delle Assemblee provinciali viggono le stesse norme indicate per l'Assemblea congressuale regionale nel precedente articolo 4, ai commi 1,2,3 e 4.

Le votazioni si effettuano, di norma, per alzata di mano.

Art. 12
Elezione dei Membri dei Coordinamenti provinciali

Ciascuna Assemblea provinciale, dopo il dibattito e le conclusioni sulla relazione del Presidente del Coordinamento provinciale di riferimento, procede all'elezione dei componenti il Coordinamento stesso.

I Coordinamenti provinciali sono composti da 5 o 7 membri, a seconda del numero dei Comuni esistenti nella provincia stessa. In particolare, per le provincie di Catania, Messina e Palermo il numero dei membri del Coordinamento è stabilito in 7; per le provincie di Agrigento,

Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani il numero dei membri del Coordinamento è stabilito in 5.

L'elezione dei membri dei Coordinamenti provinciali avviene con il sistema proporzionale con liste bloccate, oppure con lista aperta.

Art. 13

Procedure elettorali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, per l'elezione di ciascun Coordinamento Provinciale valgono le disposizioni indicate nell'art.7 a proposito delle procedure elettorali dell'Assemblea congressuale regionale.

Per l'elezione dei Coordinamenti provinciali, ciascuna lista deve essere presentata da un numero di componenti l'Assemblea non inferiore al 20% del totale dei componenti l'Assemblea stessa e comunque non inferiore a 3, per le provincie fino a 25 comuni. Per le provincie che contano un numero di comuni compreso tra i 26 e i 60, i detti parametri sono stabiliti in 15% e 5; mentre per le provincie con un numero di Comuni superiore a 60, gli stessi parametri si attestano su almeno il 10% del totale dei componenti l'Assemblea e su un numero minimo di 6.

I presentatori di lista non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi rappresentata.

TITOLO IV

MODIFICHE REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14

Modifiche ai Regolamenti congressuali

Il Consiglio Regionale dell'Anci Sicilia approva il presente Regolamento per lo svolgimento delle assemblee congressuali e apporta ad esso, se del caso, le necessarie successive modifiche.

Art. 15

Varie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto regionale dell'Associazione e, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.